

## LA GIUNTA PROVINCIALE

L'Anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di ottobre si è riunita la Giunta Provinciale convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori:

ZINGARETTI NICOLA	PRESIDENTE	
D'ELIA CECILIA	VICE PRESIDENTE	
CECCHINI CLAUDIO	ASSESSORE	
CIVITA PIER MICHELE	ASSESSORE	
COLACECI AMALIA	ASSESSORE	
LO FAZIO AURELIO	ASSESSORE	
PALUZZI EZIO	ASSESSORE	
PRESTIPINO PATRIZIA	ASSESSORE	
ROSATI ANTONIO	ASSESSORE	
SMERIGLIO MASSIMILIANO	ASSESSORE	ASSENTE
STELLA PAOLA RITA	ASSESSORE	
VINCENZI MARCO	ASSESSORE	
VISINTIN SERENA	ASSESSORE	

partecipa il Dott. VINCENZO STALTERI Segretario Generale

### DELIBERAZIONE N. 902/41

Del 27.10.2010

PROT. N. 2253

FASC. N. 2

Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Parziale modifica art. 27 ed inserimento art. 32 bis rubricato "*Controllo analogo sulle società partecipate*".

OGGETTO: Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Parziale modifica art. 27 ed inserimento art. 32 bis rubricato “*Controllo analogo sulle società partecipate*”.

Su proposta del Sig. Presidente, Nicola Zingaretti e dell'Assessore alle Politiche Finanziarie e di Bilancio, Antonio Rosati,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 267/2000, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, la Provincia adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;

in applicazione dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 267/2000, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, gli Enti locali disciplinano con regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

l'art. 48, comma 3 del Decreto legislativo 267/2000 attribuisce alla Giunta la competenza per l'adozione dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

con propria deliberazione n. 1122/56 del 23/12/2003 e ss.mm.ii. è stato adottato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

il Titolo V del richiamato Regolamento disciplina “Il sistema integrato dei controlli interni”, prevedendo all'art. 27 comma 1 che: “Il sistema dei controlli interni comprende: a) il controllo strategico; b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile; c) il controllo di gestione; d) il sistema permanente di valutazione dei dirigenti e del personale; e) i controlli di qualità attesa, erogata e percepita”;

Premesso altresì che:

l'art. 23 bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni detta disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e, per quanto riguarda il conferimento, prevede che in deroga alle modalità ordinarie, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulle società;

l'art. 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 248/2006, introduce limitazioni alla gestione delle società a capitale interamente pubblico o misto che producono beni e servizi strumentali all'attività delle Amministrazioni Pubbliche partecipanti;

la natura dei servizi strumentali di cui al punto precedente, come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

per quanto più avanti esposto, è opportuno regolamentare l'esercizio del controllo analogo sulle società interamente partecipate dalla Provincia, nel caso in cui le stesse siano affidatarie di servizi pubblici locali o di servizi strumentali all'attività dell'Ente;

Considerato che:

il nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell'emanazione del Decreto legislativo n. 6/2003 in materia di diritto societario e degli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni in materia di forme di gestione ed erogazione dei servizi da parte degli enti pubblici ha reso necessario il ricorso a nuovi strumenti di coordinamento e di controllo delle attività svolte da società a capitale interamente pubblico o misto;

con particolare riguardo alla riforma del diritto societario attuata con il Decreto richiamato al punto precedente, l'introduzione della nuova disciplina giuridica dei "gruppi societari" individua, ai sensi dell'art. 2497 Codice Civile, una responsabilità diretta dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento di una o più società nei confronti dei soci e dei creditori sociali di queste ultime;

la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-107/98 (c.d. Teckal), ha stabilito l'applicabilità delle norme comunitarie contenute nella direttiva del Consiglio 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza degli affidamenti, stabilendo che l'affidamento diretto del servizio secondo il modello *in house* può avvenire "... solo nel caso in cui, nel contempo l'ente locale eserciti sulla persona (giuridica) di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano";

la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11/01/2005, causa C-2603, Stadt Halle, ha affermato che "... un'autorità pubblica che sia una pubblica amministrazione ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterna non appartenente ai propri servizi";

i giudici della Corte di Giustizia europea hanno sancito, con sentenza C-458/03 "Parking Brixen GmbH", la non applicabilità delle norme comunitarie vigenti in materia di appalti qualora "... un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi tecnici o di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne", escludendo l'applicazione dei principi definiti negli articoli 12 CE, 43 CE e 49 CE, oltre che dei principi generali di cui queste norme costituiscono espressione, in tutti quei casi in cui "... il controllo esercitato sull'ente concessionario dall'autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l'autorità detentrica". La sentenza in esame fornisce, poi, ulteriori elementi ai fini della qualificazione del concetto di controllo analogo, affermando che esso deve risolversi in una concreta possibilità "... di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti";

in relazione al rapporto tra ente pubblico e società affidataria nella logica del controllo analogo si è espresso altresì il Consiglio di Stato sez IV, con decisione n. 168 del 25 gennaio 2005, affermando che affinché vi sia controllo analogo, si deve verificare in concreto che si realizzi “... una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del servizio, che resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operazioni in favore di questo (...). La struttura organizzativa deve, quindi, essere tale da consentire all'ente pubblico di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché, sull'andamento economico-finanziario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente”. Nella medesima sentenza il Consiglio afferma altresì che il controllo analogo si sostanzia in un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società;

con ordinanza n. 2316 del 2004, il Consiglio di Stato ha osservato come “... l'Amministrazione deve esercitare sulla società un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che in concreto costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale viene a trovarsi in condizione di dipendenza finanziaria e organizzativa”;

con sentenza Consiglio di Stato, VI Sezione, n. 1514 del 3 aprile 2007, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la rilevanza del controllo analogo nel conferimento diretto di servizi, affermando che “...I giudici comunitari hanno ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente pubblico rispetto a quelli previsti dal codice civile:

- il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che può risultare tra l'altro dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall'espansione della società a tutta il territorio nazionale e all'estero (...);
- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (in questo senso, anche Cons. di Stato, V, 8 gennaio 2007 n. 5)”;

con decisione n. 1/2008, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha chiarito che “L'affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una longa manus, dell'ente stesso. Da qui, l'espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni.”;

con Deliberazione n.14/AUT/2010/FRG della Corte dei Conti Sez. Autonomie, avente ad oggetto “Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province”, i giudici contabili osservano che “... i disegni di legge in corso prevedono che il sistema dei controlli interni dell'ente locale sia totalmente riformato sia sotto il profilo complessivo che con specifico riferimento ai controlli delle società partecipate. (...) l'ente locale interessato avrà l'obbligo di definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate e di organizzare sistemi informativi adeguati a rilevare l'intera attività finanziaria, organizzativa, gestionale e contabile della società che consentano il monitoraggio periodico sul loro andamento.(...)”.

Tenuto conto che:

con la deliberazione n. 183 del 24/06/2002, il Consiglio provinciale ha costituito una società per azioni per la gestione delle attività relative ai servizi per l'impiego e la formazione professionale, denominata "CAPITALE LAVORO S.p.A.", di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del FORMEZ;

con successiva deliberazione n. 211 dell'8/11/2007, il Consiglio provinciale ha disposto l'acquisto della quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal FORMEZ, nell'intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata;

con la deliberazione n. 151 del 3/08/2006, il Consiglio provinciale ha approvato la costituzione della Società per azioni a socio unico denominata "PROVINCIATTIVA S.p.A.", ed i relativi Atto costitutivo e Statuto ;

con riferimento al novellato art. 13 del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 248/2006, si è convenuto di adottare le procedure dell'*in house* nella gestione degli affidamenti a favore delle società interamente partecipate dal socio pubblico Provincia di Roma;

in considerazione delle richiamate novità introdotte dal Decreto legislativo n. 6/2003 in materia di gruppi societari, la Provincia di Roma deve esercitare nei confronti delle suddette società la funzione di direzione e coordinamento;

Considerato altresì che:

al fine di adeguare alla richiamata normativa e giurisprudenza il ruolo di socio pubblico esercitato dalla Provincia di Roma nelle società da essa interamente partecipate, mediante la revisione delle competenze e delle procedure connesse alle funzioni di programmazione e controllo proprie dell'Ente, si rende necessario adottare una modifica al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, che consenta di migliorare l'efficacia dei flussi informativi e dei processi decisionali funzionali all'esercizio del controllo analogo, nella parte relativa al Titolo V del Regolamento aggiungendo al comma 1 dell'art. 27 la lettera f) "*il controllo analogo sulle società partecipate*", e inserendo, dopo l'art. 32, l'articolo art. 32-bis rubricato "Controllo analogo sulle società partecipate", composto di tre commi di seguito riportati:

*"1. Per controllo analogo si intende quell'attività di vigilanza e di monitoraggio operativo-economico che viene svolta dalla Provincia, con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati sulle proprie strutture organizzative, nei confronti delle società a capitale pubblico detenuto interamente dalla Provincia e precisamente:*

- *sulle società di cui sopra che producono beni e servizi strumentali all'attività della Provincia ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248;*
- *sulle società di cui sopra che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.*

*2. Il controllo analogo si articola in:*

- *un controllo sugli obiettivi gestionali;*
- *un controllo strutturale nei confronti degli organismi societari;*
- *un controllo sull'attività.*

3. Le forme di controllo indicate nel precedente comma sono esercitate secondo i criteri e con le modalità specificate nel testo, allegato al presente Regolamento, denominato “Modalità di esercizio delle attività di controllo delle società in house”;

l'allegato richiamato al comma 3 dell'art. 32 bis, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, individua all'interno della struttura organizzativa provinciale competenze e responsabilità in materia di controllo sulle società interamente partecipate e definisce le modalità con cui le società medesime dovranno adeguarsi alla nuova disciplina;

ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, le strutture provinciali competenti dovranno assumere, d'intesa con gli organi societari, le decisioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato documento e al conseguente adeguamento degli statuti societari;

è stata già avviata dagli Uffici provinciali la sperimentazione di un sistema informativo che consente il trattamento delle informazioni di natura economico-finanziaria e patrimoniale delle società *in house*, al fine di supportare le attività di programmazione e controllo della Provincia e porre le premesse per la redazione del bilancio consolidato;

Preso atto:

che il Direttore Generale, Dr. Antonio CALICCHIA, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in data 27.10.2010;

che il Ragioniere Generale, Dr. Marco IACOBUCCI, ha “preso nota” che la proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, in data 27.10.2010;

che il Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

a voti unanimi,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le seguenti modifiche al Titolo V “Il Sistema dei Controlli” del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi:
  - all'art. 27 comma 1, inserimento della lettera “f) *il controllo analogo sulle società partecipate*”;
  - dopo l'art. 32, inserimento dell'articolo art. 32-bis rubricato “*Controllo analogo*”

*sulle società partecipate*”, composto di 3 commi di seguito riportati:

*“1. Per controllo analogo si intende quell’attività di vigilanza e di monitoraggio operativo-economico che viene svolta dalla Provincia, con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati sulle proprie strutture organizzative, nei confronti delle società a capitale pubblico detenuto interamente dalla Provincia e precisamente:*

- sulle società di cui sopra che producono beni e servizi strumentali all’attività della Provincia ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248;*
- sulle società di cui sopra che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.*

*2. Il controllo analogo si articola in:*

- un controllo sugli obiettivi gestionali;*
- un controllo strutturale nei confronti degli organismi societari;*
- un controllo sull’attività.*

*3. Le forme di controllo indicate nel precedente comma sono esercitate secondo i criteri e con le modalità specificate nel testo, allegato al presente Regolamento, denominato “Modalità di esercizio delle attività di controllo delle società in house”;*

2) di approvare il documento allegato, denominato “*Modalità di esercizio delle attività di controllo delle società in house*” richiamato nel comma 3 dell’art. 32 bis del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Quindi,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

considerata l’urgenza di provvedere, ad unanimità dei voti,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.267/2000.

**Allegato al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  
(richiamato dall'art. 32-bis del Regolamento medesimo)**

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  
DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' IN HOUSE**

**Art. 1**

**Indirizzi generali ed obiettivi gestionali**

1. Gli organi delle società di cui all'art. 32-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di seguito denominato Regolamento, cui il presente documento è allegato, perseguono gli indirizzi generali deliberati annualmente dal Consiglio provinciale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione e si uniformano agli obiettivi gestionali indicati annualmente dalla Giunta contestualmente all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Per le finalità di cui al precedente comma vengono definiti gli strumenti di programmazione aziendale di cui al successivo art. 4
3. La gestione societaria è uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**Art. 2**

**Nucleo Direzionale di controllo sugli obiettivi gestionali**

1. Il controllo sugli obiettivi gestionali, previsto dall'art. 32-bis, comma 2, lett. a), del Regolamento, è finalizzato a rilevare i rapporti con le società partecipate di cui al presente documento, di seguito denominate società, al fine di monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività complessiva.
  2. Il controllo di cui al presente articolo è esercitato da un apposito organismo tecnico, denominato Nucleo Direzionale, composto dagli organi di vertice della struttura amministrativa della Provincia di Roma ed, in particolare,
    - dal Direttore Generale;
    - dal Segretario Generale;
    - dal Capo di Gabinetto del Presidente;
    - dal Ragioniere Generale;
    - dal Capo dell'Avvocatura.Alle riunioni del Nucleo Direzionale, coordinato dal Direttore Generale, partecipa di diritto l'Assessore provinciale delegato alle società partecipate. Un funzionario della Provincia, su indicazione del Direttore Generale, sarà incaricato di espletare le attività di segreteria e di supporto. La partecipazione al Nucleo Direzionale non comporta l'attribuzione di gettoni né di altra indennità.
2. Il Nucleo Direzionale deve, in particolare:
    - valutare i piani strategici e finanziari delle società, al fine di ottimizzare le risorse disponibili delle stesse;
    - valutare gli assetti organizzativi delle società;
    - esaminare preventivamente le operazioni di maggior valore strategico e/o finanziario delle società, allo scopo di monitorare la situazione economica e patrimoniale di quest'ultime e di valutare i riflessi di tali operazioni sulla Provincia;



- predisporre, almeno una volta l'anno, una scheda informativa sul governo delle società e sulle modalità di applicazione di quanto previsto dal presente articolo;
  - esaminare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione delle società e fornire eventuali indicazioni ai rappresentanti dell'Ente prima delle rispettive riunioni;
  - esaminare i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione delle società, valutare eventuali decisioni difformi dalle indicazioni fornite e sottoporre la questione ai competenti organi dell'Ente;
  - esprimere parere preventivo sull'approvazione del Piano Operativo Annuale di cui al successivo art. 4 e sulle sue eventuali variazioni, verificando il pieno rispetto degli obiettivi definiti dalla Direzione Generale nel PDO aziendale di cui allo stesso art. 4, comma 2.
3. Il Nucleo Direzionale, all'esito del controllo di cui al presente articolo, riferisce alla Giunta provinciale.

### **Art. 3**

#### **Competenze della Ragioneria in materia di controlli sulle società partecipate**

1. Il Ragioniere Generale individua, nell'ambito dell'organizzazione di Ragioneria, il Servizio incaricato di svolgere le attività di controllo descritte all'articolo 6, commi 4 e 5, del presente documento.
2. Spettano altresì al Servizio di cui al comma 1 le seguenti attività:
  - supporto alla Direzione Generale nella elaborazione del Piano degli Obiettivi aziendale di cui all'articolo 4, comma 2;
  - tenuta della documentazione societaria di competenza del socio pubblico nonché aggiornamento e pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei Presidenti e dei Consiglieri di Amministrazione delle società partecipate dalla Provincia di Roma.

### **Articolo 4**

#### **Strumenti di programmazione aziendale**

1. Nella Relazione Previsionale e Programmatica della Provincia la parte dedicata agli Organismi Gestionali deve illustrare gli indirizzi strategici relativi alle società di cui al presente documento.
2. Sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti e dai Servizi in sede di predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, la Direzione Generale, con il supporto della Ragioneria, elabora la proposta di Piano degli Obiettivi per ciascuna società di cui al presente capo (PDO aziendale). Tale documento definisce gli obiettivi gestionali e le decisioni aziendali connesse al loro raggiungimento, con particolare riguardo agli aspetti economico-finanziari, di investimento, di qualità dei servizi e di organico.  
Il PDO aziendale è deliberato dalla Giunta in sede di adozione del PEG. Eventuali variazioni in corso d'anno sono adottate dalla Giunta su proposta della Direzione Generale.
3. L'Ente ha facoltà di erogare trasferimenti alle società finalizzati alla realizzazione degli investimenti.
4. Sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di cui ai commi precedenti, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale (POA) che viene approvato, previo parere favorevole del Nucleo Direzionale

di cui all'art. 2, dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG.

5. Il POA è composto da:

- budget economico per commessa;
- programma degli investimenti;
- piano annuale delle assunzioni;
- piano degli obiettivi gestionali con indicatori quali-quantitativi.

Eventuali variazioni al POA sono adottate con le stesse modalità e con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e specificata al comma 4.

#### **Art. 5**

#### **Disciplina degli affidamenti di servizi**

1. La disciplina dei rapporti tra la Provincia e le società di cui al presente documento in materia di esecuzione dei servizi affidati è regolata da un contratto quadro e da specifici contratti di affidamento, nei quali sono individuati tutti gli elementi di carattere operativo e finanziario, quali la tipologia del servizio affidato, la qualità delle prestazioni da erogare, la durata, l'ambito territoriale ed i costi e sono altresì disciplinate le attività di controllo da parte dell'Ente.

#### **Art. 6**

#### **Sistema di controlli**

1. I controlli posti in essere dalla Provincia devono consentire la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle società di cui al presente documento.

2. Ai fini dell'esercizio dei controlli di cui all'articolo 32-bis, comma 2, lettere b) e c) del Regolamento, la Direzione Generale, con il supporto dei Servizi competenti, esamina e decide le modalità ed i tempi per l'esercizio delle seguenti attività:

- controlli preventivi e successivi sulle procedure di affidamento a favore delle società;
- controlli sulla gestione delle società, finalizzati a rilevare periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano degli Obiettivi aziendale di cui all'art. 4 comma 2;
- controlli sulla qualità dei servizi erogati dalle società, svolti mediante metodologie dirette a misurare la soddisfazione dell'utenza interna.

3. Ai fini dell'esercizio dei controlli di cui al punto precedente, la Direzione Generale organizza un idoneo sistema informativo, compatibile con quello per gli Uffici dell'Amministrazione, finalizzato a rilevare la situazione gestionale ed organizzativa della società, i contratti di affidamento e la qualità dei servizi. Con periodicità stabilita da apposita direttiva, la Direzione Generale predisponde, sulla base delle risultanze acquisite attraverso il sistema informativo di cui al presente comma, relazioni da presentare al Nucleo Direzionale ai fini dell'esercizio delle ordinarie attività di monitoraggio.

4. Nell'ambito del controllo di cui all'articolo 32-bis, comma 2, lettera c) del Regolamento, la Ragioneria Generale, con le modalità disciplinate all'articolo 3, svolge gli accertamenti sulla economicità della gestione aziendale mediante:

- rilevazione dei rapporti finanziari tra Ente e società, con evidenza degli scostamenti tra dimensione finanziaria stimata nei documenti di programmazione di cui all'articolo 4 e dimensione effettiva rilevata con la periodicità stabilita;

- analisi della situazione contabile della società, ai fini del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari generali e per commessa;
- verifiche sui libri societari e sui contratti, finalizzate a rilevare le modalità di applicazione della normativa in materia di personale, di acquisto di beni e servizi e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma precedente, la Ragioneria Generale organizza un idoneo sistema informativo, compatibile con quello per gli Uffici dell'Amministrazione, finalizzato a rilevare la situazione economico-finanziaria della società, sia generale che per singola commessa, la coerenza tra programmazione e gestione finanziaria, la rilevazione di scostamenti e l'andamento tendenziale delle singole voci di costo. Con periodicità stabilita da apposita direttiva, la Ragioneria Generale predispone, sulla base delle risultanze acquisite attraverso il sistema informativo di cui al presente comma, relazioni da presentare al Nucleo Direzionale ai fini dell'esercizio delle ordinarie attività di controllo.

#### **Art. 7**

#### **Bilancio consolidato**

1. Il Ragioniere Generale elabora una proposta di bilancio consolidato redatto secondo i principi di competenza economica.
2. Il bilancio consolidato deve consentire la rilevazione dei dati previsionali e dei risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle società di cui al presente documento.

#### **Art. 8**

#### **Patrocinio giudiziale e consulenza legale**

1. Per le società di cui al presente documento il patrocinio giudiziale e la consulenza legale vengono assicurati dall'Avvocatura Provinciale.

#### **Art. 9**

#### **Adeguamento degli statuti delle società**

1. Gli statuti delle società devono essere adeguati, per la puntuale e corretta applicazione delle norme contenute nel presente documento, sulla base dei criteri di seguito indicati.

A) Limitatamente all'oggetto sociale:

- E' vietata la stipula di contratti aleatori ovvero di tutti quei contratti che ordinariamente non sono compatibili con la capacità di diritto pubblico del socio unico.
- La società non può in nessun caso ricorrere a forme di finanziamento diverse dai trasferimenti erogati dal socio al fine della realizzazione di investimenti.
- E' esclusa espressamente la possibilità che la società costituisca ulteriori società di gestione o di scopo per il raggiungimento dei fini sociali o per la gestione delle proprie attività.
- E' espressamente vietata la stipula di contratti o l'assunzione di impegni negoziali e finanziari se non sia preventivamente individuata la copertura della spesa. A tal fine non potrà avere effetto giuridico il riferimento a contribuzioni ordinarie o straordinarie del socio unico.

B) Limitatamente alle competenze ed ai poteri dell'Assemblea delle società:

- Il socio unico pubblico decide in sede di assemblea sociale sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto della società nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.
- In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, c.c. e comunque:
  - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore delegato e/o del Presidente;
  - l'eventuale istituzione del Direttore Generale;
  - la nomina dei/del Revisori/e dei Conti;
  - le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
  - l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
  - i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
  - la compravendita e le permuta di beni immobili;
  - la vendita dell'azienda o di un ramo di essa;
  - l'approvazione del budget annuale proposto dall'organo amministrativo;
  - ogni altro atto di amministrazione straordinaria ed in particolare la stipula di contratti di durata superiore all'anno o concernenti spese che impegnino la società per un periodo superiore all'anno;
  - l'approvazione del piano preventivo delle assunzioni annuali;
  - la sospensione dell'attività in caso di accertata sussistenza di passività superiori ad 1/3 del capitale sociale e non giustificabili ai fini del ripiano per effettive necessità di raggiungimento del fine sociale o di adempimento di obbligazioni.
- Il rappresentante del socio unico esprime il voto in Assemblea previo idoneo atto del competente organo della Provincia e contenente ogni previsione di carattere dispositivo e finanziario necessaria per dare esecutività alla deliberazione adottata.
- Le deliberazioni dell'Assemblea che comportino un impegno di spesa divengono esecutive previa verifica da parte dei Revisori dei Conti della sussistenza della copertura finanziaria.

C) Limitatamente alle competenze ed ai poteri del Consiglio di Amministrazione delle società:

- Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2, comma 2, e 4, commi 4 e 5, del presente documento, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al Direttore eventualmente nominato.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art.2381 c.c. e dello Statuto della società, a uno o più dei suoi componenti e al Direttore, se nominato.
- Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art.2381, commi 2 e 3, del cod. civ., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- b) regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali.

D) Limitatamente al bilancio delle società:

- Il bilancio deve comunque essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale e presso la sede del socio unico di due copie firmate da un amministratore, corredate delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
- Ai fini dell'approvazione del bilancio è stabilito l'obbligo per tutti gli organi sociali di fornire documentazioni e chiarimenti presso la sede del socio unico.



**PROVINCIA DI ROMA**

Pag. 14 di 14 (seguito della delib.ne n. 902/41)

**IL PRESIDENTE**

F.to Nicola Zingaretti

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Vincenzo Stalteri

La presente deliberazione, viene pubblicata all'albo pretorio in data .....e vi rimarrà per 15 giorni.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

Copia conforme all'originale dell'atto sopra descritto.

Roma, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....